

STATUTO FONDAZIONE SMEMORANDA E.T.S.

1) Articolo 1 – Denominazione

E' corrente una Fondazione di pubblica utilità e solidarietà sociale denominata

"FONDAZIONE SMEMORANDA E.T.S."

2) Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale in Milano all'indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca modifica statutaria, e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

3) Articolo 3 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività quali quelle previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 di seguito menzionate:

- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui l presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione in particolare persegue attività tendenti:

- all'assistenza sociale nei confronti di soggetti - qualunque sia la loro nazionalità - che si trovino in situazione di svantaggio in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari ovvero che si trovino in condizioni di disagio e/o di emarginazione sociale e/o personale, anche per il loro stato di salute, fornendo sostegno in ogni forma, in particolare sociosanitaria e/o riabilitativa ma anche economica e culturale quale di volta in volta sia più confacente alle loro necessità;
- all'istruzione e alla formazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne che versino in situazioni di obiettivo o soggettivo svantaggio e quindi necessitino di un inserimento nell'ambito lavorativo anche al fine del raggiungimento di un'indipendenza economica, nel rispetto del principio di

parità dei diritti tra uomini e donne;

- alla tutela dei diritti civili, nei confronti di persone soggette a discriminazione per qualsivoglia motivo sia esso politico, religioso, razziale etc.;

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà

- istituire centri per la prevenzione e la cura dei soggetti sopra enunciati con particolare riferimento ai giovani e alle donne;
- realizzare strutture ospedaliere, extra ospedaliere o para ospedaliere, finalizzate a fornire accogliimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e/o di recupero funzionale e sociale a soggetti diversamente abili;
- organizzare e/o realizzare autonomamente strutture di riabilitazione e centri di utilità sociale e/o di attivazione psico-sociale.

La Fondazione attuerà gli scopi su enunciati anche indirettamente, promuovendo e divulgando la cultura della solidarietà sociale e promuovendo la tutela dei diritti civili.

La Fondazione può svolgere ex art. 6 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017) anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La Fondazione può svolgere attività strumentali, compreso quelle commerciali di servizi e/o direttamente connesse a quelle sopra indicate per il perseguimento degli scopi statutari, escluso in ogni caso il fine di lucro. Il Consiglio di Amministrazione individuerà le attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione può contribuire a sostenere l'attività di altri Enti pubblici e/o privati che abbiano finalità simili alle proprie.

La Fondazione inoltre

- curerà la raccolta di contributi volontari finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle strutture, interventi e servizi sopra enunciati;
- amministrerà e gestirà i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui abbia a qualsiasi titolo la detenzione o il possesso;
- promuoverà ogni forma di azione diretta o indiretta (ivi inclusa l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, manifestazioni, mostre, spettacoli) al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato di disagio, di sofferenza e di emarginazione delle categorie di persone sopra elencate.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito

- a) dal fondo di dotazione iniziale formato dai beni conferiti dal Fondatore "Smemoranda Società Cooperativa a r.l.";
- b) da ogni ulteriore bene mobile o immobile che potrà esser conferito dai partecipanti istituzionali e/o dai sostenitori;
- c) dai contributi provenienti da enti pubblici e privati che vengano elargiti con l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- e) dai proventi dell'attività della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio, come sopra costituito, viene impiegato in investimenti materiali, immateriali ovvero finanziari utili per il raggiungimento ed il perseguimento degli scopi e delle attività di utilità sociale oltre a quelle connesse, fermo restando i limiti di legge.

Articolo 5 – Bilancio d’esercizio

Il Bilancio d’esercizio deve esser predisposto nel rispetto e con i contenuti previsti dalla legge e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, ovvero entro 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze.

I documenti di bilancio devono essere redatti in conformità agli schemi eventualmente previsti dalla legge. Nei casi previsti dalla norma, deve essere redatto il bilancio sociale.

Articolo 6 – Partecipanti istituzionali

Sono Partecipanti istituzionali della Fondazione le persone giuridiche pubbliche o private, nazionali e non e gli enti che condividendo gli scopi della Fondazione vengano come tali nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione da assumere a maggioranza dei suoi componenti e che versino a titolo di contributo al Fondo di dotazione una somma non inferiore a euro 15.000 (quindicimila/00). I partecipanti istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifici progetti che la Fondazione intenda realizzare.

I Partecipanti istituzionali dovranno contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione con il versamento annuo di un contributo non inferiore a Euro 1.000,00(mille/00). Il mancato versamento del contributo annuale comporterà decadenza dalla qualifica di Partecipante istituzionale.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Partecipanti Istituzionali;
- d) L’Organo di Controllo;
- e) L’Organo di Revisione legale dei Conti, se nominato, allorché si verificano le condizioni di cui all’articolo 31 del codice del terzo settore e dell’articolo 15 dello Statuto.

Articolo 8 - Collegio dei Partecipanti Istituzionali

Il Collegio dei Partecipanti è composto dal Fondatore, dai Partecipanti Istituzionali e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne è membro di diritto.

Il Collegio dei Partecipanti Istituzionali:

- formula proposte e Indicazioni tracciando le linee guida dell’attività della Fondazione;

- ha facoltà di nominare la minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Articolo 9 - Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei Partecipanti Istituzionali

Il Collegio dei Partecipanti Istituzionali si riunisce almeno una volta all'anno. È presieduto dal legale rappresentante pro-tempore del Fondatore che provvede altresì alla sua convocazione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

L'adunanza del Collegio è valida se è presente almeno la maggioranza dei Partecipanti.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli Enti, siano dotati o meno di personalità giuridica, saranno rappresentati dal loro legale rappresentante pro tempore o da persona da questi designata per iscritto.

Le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Partecipanti devono essere trascritte su apposito libro delle adunanze.

Sino a quando uno o più Partecipanti Istituzionali non aderiranno alla Fondazione le funzioni e le prerogative attribuite al Collegio dei Partecipanti spetteranno al Fondatore.

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo quanto determinato all'atto della nomina, purché sempre in numero dispari e la cui maggioranza dovrà essere composta da membri nominati dal Fondatore, ove ancora esistente.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi - salvo revoca o dimissioni - e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica procederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione, purché la maggioranza del Consiglio sia composta da consiglieri nominati dal Fondatore.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Fondatore e il Collegio dei Partecipanti Istituzionali, ove esistenti, procederanno alla nomina del nuovo organo, con le modalità e i termini previsti negli articoli precedenti.

Qualora il Fondatore o il Collegio dei Partecipanti non provvedano a nominare i consiglieri entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, il nuovo Consiglio sarà nominato dai Consiglieri uscenti.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente.

Articolo 11 – Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà

- a investire il patrimonio della Fondazione e le disponibilità liquide nelle forme che riterrà più redditizie e sicure, affidando, qualora opportuno, a gestori professionali il patrimonio mobiliare della Fondazione;
- ad amministrare il patrimonio della Fondazione, delibera sull'accettazione di contributi, donazioni e lasciti e di ogni altro bene ricevuto dalla Fondazione, nonché sull'acquisto, sulla realizzazione o se del caso sull'alienazione di beni immobili e mobili, che non facciano parte del fondo di dotazione, qualora ciò sia finalizzato all'attuazione dei propri scopi istituzionali.

Il Consiglio inoltre:

- recepisce le proposte e le indicazioni fornite dai partecipanti, predispone ed esegue i programmi della Fondazione;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina l'Organo di Controllo ed eventualmente il Revisore legale dei conti;
- può nominare, se ritenuto opportuno un Segretario Generale ed un Tesoriere;
- redige ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera sull'ammissione dei Partecipanti Istituzionali e dei sostenitori, ovvero sulla loro esclusione qualora gli stessi siano inadempienti agli obblighi anche economici assunti o pongano in essere comportamenti incompatibili con gli scopi della Fondazione;
- delibera le modifiche allo Statuto della Fondazione.

Il Consiglio potrà conferire eventuali deleghe di funzione sia al Presidente che ad altri membri del Consiglio, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 12 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. Eventuali proposte di modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto possono essere decise con la presenza di tutti i membri del Consiglio ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione purché in Italia.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti, che possono indicare gli argomenti in discussione.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'ordine del giorno della seduta, deve essere comunicata ai suoi componenti ed all'Organo di Controllo con qualsiasi sistema di comunicazione, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (compreso telefax e posta elettronica) almeno cinque giorni prima delle sedute del Consiglio stesso, salvo casi eccezionali ed urgenti i cui tempi vengono fissati in due giorni. Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie,

senza formalità di convocazione, con la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica e dell'organo di controllo. I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se eletto, e trascritti in ordine cronologico su apposito registro bollato e numerato in ogni pagina. In caso di mancata nomina del segretario le sue funzioni possono essere assolte da un consigliere e anche da estranei al Consiglio con designazione unanime dei consiglieri presenti alla riunione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati con audio/video o anche solo audio a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente della seduta di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolarne lo svolgimento, proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 – Decadenza dalla carica

I consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti con pronuncia del Consiglio stesso.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta i provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio, salvo riferirne per la ratifica entro quindici giorni, ovvero alla prima seduta utile.

Il Presidente vigila inoltre sull'esecuzione delle delibere.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere Anziano.

Articolo 15 - Organo di Controllo

Indipendentemente dalla avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 è costituito

un Organo di Controllo monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile e questi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma, del Codice Civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, può esercitare la revisione legale dei conti essendo i membri revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d.lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017 sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Il compenso dell'Organo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme vigenti ed entro i limiti di legge.

Articolo 16 - Organo di Revisione legale dei conti.

Se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e l'Organo di controllo non esercita la revisione legale, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo ed il numero dei componenti. Il compenso dell'Organo di revisione legale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme vigenti, dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza dell'adunanza del Consiglio che approva il bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Articolo 17 – Emolumenti

Le cariche sono normalmente gratuite, salvo quanto previsto nel presente statuto e salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Il Consiglio potrà tuttavia stabilire emolumenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti nominati, in relazione alle mansioni e agli incarichi svolti.

L'attribuzione di compensi, gettoni o retribuzioni comunque denominati ai membri del Consiglio d'Amministrazione dovrà in ogni caso essere

proporzionata all'attività svolta o affidata, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze comunque non potranno essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. —
Qualsiasi indennità, gettone, compenso od altra retribuzione dovrà essere fissata entro limiti tali da non pregiudicare il trattamento tributario agevolato spettante alla Fondazione e ai propri scopi e obblighi statuari. —

Articolo 18 – Criteri informativi della gestione

La Fondazione esplica la propria attività in autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, privilegiando le modalità che consentano il pieno coinvolgimento delle risorse locali e regionali e non nascondano finalità od obiettivi non conformi agli scopi della Fondazione. —

Articolo 19 – Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata salvo estinzione anticipata per delibera consiliare assunta alla presenza e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio in carica. —

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio designerà il liquidatore che dovrà rispettare le norme in materia di enti del terzo settore mentre l'Organo di Controllo proseguirà nelle sue funzioni. —

Estinte le obbligazioni in essere ed effettuata la liquidazione di tutti i beni, quanto eventualmente residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dalle norme di settore a fini di pubblica utilità ed in particolare ad enti, designati dalla stessa delibera che richiede l'estinzione, che svolgano — attività analoghe a quelle della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. —

Articolo 20 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge in materia ed in particolare la normativa prevista dal Codice Civile e la normativa in materia di Enti del Terzo Settore. —

F.to Nicola Antonio Colonna

F.to Lorenzo Stucchi Notaio